

Scientifica

Giurisprudenza romana nei papiri Tracce per una ricerca

a cura di

Dario Mantovani, Serena Ammirati



Pavia University Press

Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca / a cura di
Dario Mantovani, Serena Ammirati. - Pavia : Pavia University Press,
2018. – [VIII], 194 p. ; 24 cm.

(Scientifica. Miscellanee scientifiche)

<http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869520846.pdf>

ISBN 9788869520839 (brossura)

ISBN 9788869520846 (ebook PDF)

© 2018 Pavia University Press – Pavia

ISBN: 978-88-6952-084-6

Nella sezione *Scientifica* Pavia University Press pubblica esclusivamente testi scientifici valutati e approvati dal Comitato scientifico-editoriale.



Opera sottoposta a peer review
secondo il protocollo UPI

Peer reviewed work in
compliance with UPI protocol

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

I curatori sono a disposizione degli aventi diritti con cui non abbiano potuto comunicare per eventuali omissioni o inesattezze.

In copertina: *Ara degli Scribi*, Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Museo Nazionale Romano

Prima edizione: luglio 2018

Pavia University Press – Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia
Via Luino, 12 – 27100 Pavia (PV) Italia
<http://www.paviauniversitypress.it> – unipress@unipv.it

Printed in Italy

Sommario

Introduzione	VII
Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia Dario Mantovani	1
P.Oxy. XVII 2089 Ulrico Agnati, Serena Ammirati	31
PSI XIV 1449 Ulpianus 32 <i>Ad edictum</i> Sergio Rosario Alessandri	61
Bilinguismo, digrafismo e letteratura giuridica della tarda antichità: un approccio paleografico (e qualche considerazione testuale) Serena Ammirati	81
<i>Ordo excerptionum</i> in PSI XIII 1348 Federico Battaglia	93
P.Fay. 10 (Ulpianus 45 <i>ad edictum</i>) + P.Berol. inv. P 11533 Andrea Lovato	125
Intorno ad alcuni frammenti pergamenacei della Biblioteca Palatina di Vienna (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. Lat. 1b) Andrea Lovato	131
P.Berol. inv. P 6757 <i>Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis</i> Valerio Marotta	137
P.Ryl. III 474 Andrea Petito	145
P.Ant. III 152: un commento tardoantico sulle <i>retentiones ex dote</i>? Stefania Pietrini	153
Il <i>Fragmentum Leidense</i> di Paolo (B.P.L. 2589) Iolanda Ruggiero	163
Il P.Ryl. III 477 (V d.C.) e nozioni di procedura penale Maria Chiara Scappaticcio	169
<i>Abstracts</i>	191

Introduzione

I dodici saggi che compongono il volume sono dedicati alla circolazione e alla trasmissione del sapere giurisprudenziale romano nella Tarda Antichità. Punto di vista privilegiato è la presentazione e l'interpretazione di alcuni frammenti papiracei e pergamenei riferibili al periodo compreso tra il III e il V secolo: resti materiali di un cospicuo insieme di testi circolanti fra la fine dell'età classica della giurisprudenza romana e la compilazione del Digesto di Giustiniano.

Puntare lo sguardo su questi testi vuole contribuire alla rivalutazione della cultura giuridica tardoantica, da tempo in corso, ma da un punto di vista rimasto tutto sommato largamente inesplorato.

Particolarmente vivaci, negli ultimi due decenni, sono gli studi dedicati ai metodi di risoluzione delle controversie nella Tarda Antichità riflessi nei papiri greci provenienti dall'Egitto. È una prospettiva di grande interesse, che amplia lo sguardo al contesto sociale, ai molti legami e fattori che possono favorire (o impedire) la soluzione di una lite. Antropologia e papirologia, storia e archeologia si alleano per ricostruire un quadro realistico dei conflitti e della loro gestione. Proprio per l'ampiezza del quadro e per la ricchezza dei dettagli, il diritto (in particolare, il diritto ufficialmente in vigore nell'Impero dopo il 212, ossia il diritto romano) rischia tuttavia di passare in secondo piano. I documenti della prassi infatti fanno raramente accenno alle fonti giuridiche, che essi presuppongono senza bisogno di riferirvisi: un'assenza che, tuttavia, viene spesso considerata da molti studiosi il sintomo di una ritirata del diritto dalla realtà quotidiana. Esso appare troppo rigido, astratto o sconosciuto, insomma distante dalla vita degli abitanti dell'Impero. Si perpetua così, anche se sotto un'altra e più raffinata forma (influenzata anche da esperienze attuali), un modello di interpretazione caro alla storiografia giuridica almeno dalla fine del XIX secolo, secondo il quale l'età compresa fra Diocleziano e Giustiniano avrebbe assistito ad un'irreversibile decadenza della cultura giuridica, effetto e causa del venire meno della produzione di nuove opere da parte dei giuristi (quelli che avevano dato appunto vita alla giurisprudenza 'classica'). La legislazione imperiale, specialmente da Costantino in avanti, avrebbe preso il posto dei fini ragionamenti dei giuristi, e solo con un atto di volontà di Giustiniano – secondo questa visione – avrebbe tentato di recuperare la letteratura giurisprudenziale, compilandone un'antologia. Un tentativo motivato da arcaismo o da classicismo – a seconda delle categorie con cui lo si vuole giudicare – e sfociato perciò in un anacronismo. Di qui anche la distanza fra il diritto e la pratica di risoluzione dei conflitti.

È ancora ai documenti papirologici che ci si deve rivolgere per mettere alla prova questa interpretazione, che mostra i suoi limiti. Accanto alle testimonianze della prassi, cioè a contratti, testamenti, processi, l'Egitto (che costituisce l'osservatorio pressoché unico, per ragioni materiali) restituisce infatti anche un ampio numero di testi legati più

o meno direttamente ai testi dei giuristi classici: una documentazione che dimostra in concreto la persistente circolazione e lettura del patrimonio di pensiero elaborato dai giuristi, proprio nei tre lunghi secoli che si vorrebbero sprovvisti di cultura giuridica. A un campione di questi testi sono dedicati appunto i saggi qui raccolti.

I frustuli, provenienti da scavi condotti nella parte orientale dell'Impero o conservati per secoli nelle biblioteche d'Occidente, recano testi di contenuto ed estensione varia: monografie degli autori della giurisprudenza classica (Ulpiano); testi greci (o grecolatini) editi autonomamente, a commento di testi latini; testi greci (o grecolatini) di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; escerti da autori e opere diverse, testi adespoti e anepigrafi, glosse marginali e interlineari di considerevole estensione. Altrettanto variegata sono la loro veste grafica e libraria: scritture correnti (corsive greche e latine, vergate da mani esperte nella scrittura di documenti, anche bilingui); scritture librarie tipiche del libro tardoantico, come l'onciale (anche nella sua versione 'giuridica' tutta di concezione orientale); libri di pergamena sottile e bianca sapientemente impaginati e confezionati, codici di papiro di notevoli dimensioni, con margini ampi per essere annotati; codici di formato piccolo e medio-piccolo, allestiti con papiro e pergamena di più scarsa qualità. Insomma, un vasto panorama di scritture, capillarmente diffuse a vari livelli, che smentisce l'idea di un diritto distante dal quotidiano.

Questo volume nasce dal lavoro svolto da studiosi di diversi atenei italiani e stranieri (Bari, Napoli, Pavia, Parma, Roma, Siena, Zurigo), e di diverse discipline, nell'ambito di un progetto PRIN 2009 coordinato dalla sede di Pavia, "Letteratura giuridica della tarda antichità (III-V sec.). Storia e geografia", progetto che a sua volta nasceva da un disegno di collaborazione che avevo proposto ad alcuni amici e colleghi l'anno precedente, proprio per tentare una revisione delle idee ricevute. Fra gli aspetti che l'esperienza del progetto PRIN ci ha insegnato è la necessità di integrare in modo non sporadico, ma strutturale, le competenze degli storici del diritto e quelle dei papirologi e paleografi. Ne è quindi nato un nuovo progetto, attualmente in corso (ERC AdG 2013, "Redhis - Rediscovering the hidden structure - A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity"), che si fonda, grazie allo schema di finanziamento europeo, proprio su questa stretta collaborazione. Anche per questo ho associato con piacere nella cura di questo volume Serena Ammirati, che aveva allora aderito spontaneamente al progetto ed ora è parte integrante del progetto Redhis. Proprio tenendo conto di questa evoluzione, dal volume sono stati esclusi, d'intesa con gli autori, quei saggi che l'avanzare del progetto Redhis, con il ritrovamento di nuovi documenti (qui indicati alle pp. 26-29) e i progressi nelle letture ed edizioni, avrebbe portato a ritenere superati, né ci è parso opportuno modificarli rispetto alla loro forma originaria. Ciò spiega anche la lunga gestazione del volume, che tuttavia abbiamo desiderato e ritenuto necessario che vedesse la luce. I saggi raccolti rappresentano fedelmente il tentativo compiuto grazie al progetto PRIN di aprire una strada verso una nuova valutazione dei documenti papirologici, sulle tracce – come dice il titolo – della giurisprudenza romana nella Tarda Antichità.

Luglio 2018
Dario Mantovani

Il *P.Ryl. III 477* (V d.C.) e nozioni di procedura penale*

Index, indicium, PseudoAsconio e un anonimo commentario a *Cic. div. in Caec. 34-35*

Maria Chiara Scappaticcio

(P.I. Project PLATINUM, ERC-StG 2014 n°636983 - Università degli Studi di Napoli “Federico II”; mariachiara.scappaticcio@unina.it)

Abstract:

Il contributo presenta un’approfondita analisi del commentario anonimo sull’*indicium* (*Cic. div. in Caec. 34*), tradito da un frammento tardoantico di codice di papiro di contenuto ciceroniano proveniente dall’Egitto (*P.Ryl. III 477; V d.C.*). Il commentario è redatto sia in latino che in greco, e testimonia la maniera in cui i lettori della *pars Orientis* erano soliti annotare e interpretare il testo di Cicerone. Le note sull’*indicium* possono essere lette insieme al commento dello PseudoAsconio agli stessi passi della *Divinatio in Caecilium*. Relative al diritto processuale criminale, queste note contribuiscono alla nostra conoscenza delle specificità in tema di correi dissociati (*indices*) e collaborazione giudiziaria (*indicium*).

The contribution offers an in-depth examination of the anonymous commentary on *indicium* (*Cic. div. in Caec. 34*) known through a Late Antique fragmentary Cicero’s papyrus codex from Egypt (*P.Ryl. III 477; V AD*). This commentary is both in Latin and in Greek and clearly represents the way in which an Eastern reader used to mark (and interpretate) Cicero’s orations. The notes on *indicium* can be read together with PseudoAsconius’ commentary to the same lines of the *Divinatio in Caecilium*. Dealing with the Roman criminal procedural law, these notes contribute to the knowledge we have of the specificities concerning the judicial collaboration of the dissociated accomplices (*indices*) and their judicial collaboration (*indicium*).

Parole chiave: Circolazione delle opere ciceroniane; *Divinatio in Caecilium*; commentari latini tardoantichi; *indicium*; *indices*; *P.Ryl. III 477*

Keywords: Cicero’s circulation; *Divinatio in Caecilium*; Latin Late Antique commentaries; *indicium*; *indices*; *P.Ryl. III 477*

* Questa ricerca si inserisce nel quadro del progetto PLATINUM (*Papyri and Latin Texts. Insights and Updated Methodologies. Towards a Philological, Literary and Historical Approach to Latin Papyri*), finanziato dallo European Research Council (ERC-StG 2014 n°636983) e di cui sono la responsabile scientifica e *Principal Investigator*. Il mio grazie a Dario Mantovani, Giuseppina Matino, Roberta Mazza e Fara Nasti che, in prospettive differenti, hanno contribuito a indirizzare e arricchire il mio approccio al testo.

Che Cicerone e Sallustio, per la prosa, e Terenzio e Virgilio, per la poesia, rappresentassero i parametri di riferimento nella formazione scolastica della Tarda Antichità – la *quadriga* di Arusiano Messio cui allude Cassiodoro nel primo libro delle sue *Institutiones*¹ – è cosa nota non soltanto dalle riprese che di questi autori vennero fatte, ma anche da una trasmissione delle loro opere ininterrotta e viva. Nel caso di Cicerone, però, l'interesse doveva valicare quello meramente letterario, dal momento che si trattava anche del serbatoio cui attingere a piene mani per il campionario di situazioni connesse alla prassi giuridica.² Che Cicerone, del resto, fosse oggetto della lettura di maestri e allievi anche nella *pars Orientis* dell'Impero, nelle scuole e probabilmente in quelle di diritto, è cosa documentata, tra l'altro – oltre che dall'abbondanza di citazioni dalle orazioni ciceroniane in quanto modello linguistico all'interno della produzione grammaticale della Tarda Antichità³ –, da un piuttosto consistente numero di testimoni su papiro e testimoni bilingui greco-latini contenenti sezioni o estratti dagli scritti ciceroniani. Si tratta, inoltre, sempre di frammenti di orazioni.

Il *P.Ryl.* III 477, espressione di una fruizione multipla ad opera di più 'lettori' e 'commentatori' del testo ciceroniano, è testimone di questo uso pluriprospectico dell'opera di Cicerone, non semplicemente perché evidentemente appartenuto a studenti di retorica o diritto e per i *milieux* culturali in cui dovette circolare nell'Egitto della Tarda Antichità, ma anche per la qualità dimostrata dalle annotazioni di commento con cui il testo della *Divinatio in Caecilium* è arricchito, che rivelano come l'interesse del fruitore del codice sia puntato verso meccanismi procedurali, sebbene finalità della sua operazione esegetica fosse la comprensione del testo dell'orazione ciceroniana.⁴ Non è un caso che la più lunga delle annotazioni, quella modellata a partire dall'*indicium* di *div. in Caec.* 34, non sia semplicemente una parafrasi del testo ciceroniano, ma fornisca anche una serie di precisazioni relative alla casistica di correi dissociati (gli *indices*) e alla collaborazione giudiziaria che questi avrebbero offerto (l'*indicium*). Le osservazioni dell'anonimo compilatore delle note di commento al testo ciceroniano sembrano essere assai vicine a quanto lo PseudoAsconio – siamo nel V secolo – ha osservato a proposito dello stesso lemma, ma una serie di elementi connotano singolarmente il commento di cui è testimone unico il papiro: è una nota che, nella sua essenzialità e sinteticità, rivela la sensibilità dell'anonimo compilatore del commento del *P.Ryl.* III 477 verso questioni di procedura penale che meglio gli avrebbero permesso di inquadrare il discorso ciceroniano.

¹ Cassiod. *inst.* 1.15.7: *regulas igitur elocutionum Latinorum, id est quadriga Messii, omnimodis non sequaris, ubi tamen priscorum codicum auctoritate convinceris; expedit enim interdum praetermittere humanarum formulas dictionum, et divini magis eloquii custodire mensuram.*

² D'altro canto, le opere ciceroniane costituiscono punto indiscusso di riferimento per la conoscenza delle pratiche della giurisprudenza di età repubblicana; limitatamente alle *Verrine*, si vedano i contributi di Baldo G., *Le repetundae e le Verrine. Aspetti retorici*, in Santalucia B. (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, pp. 285-315. Venturini C., *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, *ibidem*, pp. 317-338.

³ Sulla questione è opportuno rinviare all'esauritivo quadro di De Paolis P., *Cicerone nei grammatici tardoantichi e altomedievali*, in *Ciceroniana. Atti dell'XI Colloquium Tullianum (Cassino – Montecassino, 26-28 aprile 1999)*, Roma 2000, pp. 37-67.

⁴ Si confronti, invece, McNamee K., *Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt*, Wiltshire 2007, p. 81, in cui l'interesse del fruitore viene piuttosto riconosciuto come indirizzato verso il profilo giuridico del testo ciceroniano.

Indagando, dunque, nella sfera del diritto procedurale penale romano, sulla spinosa questione del valore e delle casistiche di collaborazione giudiziaria dei correi dissociati, al paragrafetto della *Divinatio* ciceroniana e al relativo commento pseudoasconiano sarà opportuno affiancare anche il finora trascurato commento del bifoglio papiraceo e frammentario di Manchester.⁵

1. Il P.Ryl. III 477 e le sue cinque mani

Acquistato su mercato antiquario nel 1920 e edito nel 1938 all'interno del terzo volume del *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library Manchester* da Colin Henderson Roberts,⁶ il P.Ryl. III 477⁷ è il più consistente testimone su papiro del testo ciceroniano sul processo contro Verre e trasmette i paragrafi 33-37 e 44-46 della *Divinatio in Q. Caecilius*.⁸ spezzato attualmente in due grosse sezioni che compongono uno stesso bifoglio di cui permettono l'esatta ricostruzione delle misure originarie,⁹ il P.Ryl. III

⁵ La letteratura giuridica sulla questione dei correi dissociati non fa mai riferimento a questa testimonianza, per quanto alle analogie del papiro con il testo dello PseudoAsconio si sia fatta allusione a partire dall'*editio princeps* del P.Ryl. III 477.

⁶ Roberts C.H., *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library Manchester*, vol. III, Manchester, 1938, pp. 72-77. Ai fini del presente studio, resta di riferimento l'edizione curata da Roberts, benché non ci si esima dal riportare letture differenti e frutto del riesame autoptico del testo, effettuato tra l'aprile e il maggio 2012, e dell'analisi delle riproduzioni fotografiche digitali di seguito alle operazioni di restauro suggerite ai curatori della Collezione in quella occasione e concluse soltanto nel gennaio 2014. In *Appendice* ci si limita a riportare una trascrizione diplomatica del testo del commentario del papiro secondo criteri lì specificati, in vista di una nuova edizione del P.Ryl. III 477.

⁷ MP³ 2919 = LDAB 558 = CLA 2, 226 = CpL 23; si confrontino anche le osservazioni di Calderini A., *Papiri latini*, Milano 1945, pp. 32-38 n. 2, l'analisi di Seider R., *Paläographie der lateinischen Papyri* II.1, Stuttgart 1978, pp. 118-119 n. 48 e, più recentemente, Ammirati S., *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015, pp. 55-56, dove si troveranno ulteriori rinvii bibliografici utili.

⁸ Gli altri frammenti ciceroniani sono PSI I 20 (MP³ 2919.1 = LDAB 560 = CLA 3, 286 = CpL 27); *P.Giessen Kuhlmann* 3.5 (*P.Iand.* V 90, inv. 210; MP³ 2920 = LDAB 561 = CLA 8, 1201 = CpL 20); *P.Mil. Vogl.* inv. 1190 (MP³ 2920.1 = LDAB 553 = CLA *Addenda* n°1839); *P.Montserrat* inv. 129-149 + *P.Duk.* inv. 798 (MP³ 2921.1 = LDAB 552 = CLA 11, 1650); *P.Rain. Cent.* 163 (*P.Vindob.* inv. G 30885 a + e; MP³ 2922 = LDAB 554 = CLA 10, 1519 = CpL 21); *P.Ryl.* I 61 + *P.Vindob.* inv. L 127 (MP³ 2923 = LDAB 559 = CLA 2, 224 = CpL 22). Una sezione dell'*In Verrem* è anche in *P.Oxy.* VIII 1097 + X 1251 (Brit. Libr. inv. 2057 = *P.Lit. Lond.* 143) + *P.Köln* I 49 (inv. 2554 + 3292) (MP³ 2918 = LDAB 557 = CLA 2, 210 = CpL 24-25). Un quadro di insieme dei testimoni ciceroniani su papiro è proposto da Sánchez-Ostiz A., *Cicero Graecus: Notes on Ciceronian Papyri from Egypt*, «ZPE», 187, 2013, pp. 144-153; limitatamente ai papiri bilingui contenenti il testo delle *Catilinarie* si veda la recente edizione di Internullo D., *Cicerone latino-greco. Corpus dei papiri bilingui delle Catilinarie di Cicerone*, «PapLup», 20-21, 2011-2012, pp. 26-150.

⁹ La misura complessiva del bifoglio risulta di circa (L) 40 × 28,5 (H) cm, misura registrata parimenti all'interno dell'*editio princeps* di Roberts (1938, p. 72). È opportuno, inoltre, precisare che ai due frammenti maggiori (a loro volta composti di frammenti congiunti da nastro adesivo, frutto delle operazioni di restauro) – che misurano rispettivamente, nel complesso, (L) 19,2 × 28,5 (H) cm e (L) 15,9 × 28,5 (H) cm – sono da aggiungere altri due più piccoli, dei quali uno è perfettamente congiungibile a uno dei maggiori e l'altro ((L) 4,5 × (H) 4,6 cm) è più difficilmente contestualizzabile all'interno del bifoglio superstite del codice. I margini si sono preservati pressoché integralmente; quello superiore misura 4 cm, quello inferiore 6, i margini sinistro e destro esterni rispettivamente (almeno) 5 cm e (mediamente) 5,5 cm, quelli

477 è un codice di grandi dimensioni caratterizzato dalla presenza di ampi margini in cui, al di là che nell'interlinea, si articolano annotazioni al testo. Se il testo ciceroniano della *Divinatio* nello specchio scrittorio è naturalmente in latino e frutto dell'operazione scrittoria di un medesimo scriba, le annotazioni di commento – siano esse marginali o interlineari – sono bilingui: sul codice, infatti, sono intervenute (almeno) quattro differenti mani che hanno 'adattato' il testo ai loro bisogni specifici, corredando il 'testo-base' di segni di accentazione e lettura e di annotazioni di commento in greco e/o in latino.¹⁰ Quella del testo ciceroniano del *P.Ryl.* III 477 si configura come una semionciale pienamente formata databile al pieno V secolo. Anche le annotazioni di commento latine sono in semionciale, qui tracciata in forme marcatamente più corsive e inclinate a destra rispetto a quella del testo; analoga inclinazione presenta la scrittura maiuscola di quelle in greco, che non sembra siano di molto più tarde rispetto alla scrittura della *Divinatio* stessa.

D'altro canto, ulteriore singolarità del *P.Ryl.* III 477 risiede nel fatto che si tratta del testimone papiraceo contenente la più lunga annotazione di commento (quella in greco relativa all'*indicium* ciceroniano), più consistente del Callimaco annotato del *P.Oxy.* XX 2258, parimenti datato al V secolo,¹¹ insieme al quale, però, è espressione di quel processo intermedio tra l'antica consuetudine di trasmettere commentari indipendentemente dal testo e in appositi codici e la pratica tutta bizantina di trascriverli (più o meno parzialmente) all'interno delle sezioni marginali dei manoscritti in cui era copiato il testo dell'*auctor* di riferimento.¹²

Il testo ciceroniano di cui il *P.Ryl.* III 477 è testimone non è pedissequamente conforme a quello noto dai differenti rami della tradizione manoscritta della *Divinatio* e le mani 'altre' che intervengono nell'interlinea o in margine rivelano, talora, un intento più evidentemente 'filologico' e apportano correzioni al testo ricopiato dallo scriba, verisimilmente perché avevano alla mano e di riferimento semplicemente un altro testo di Cicerone, portatore, dunque, di varianti testuali;¹³ del resto, si tratta indubbiamente di un testimone la cui bontà ecdotica andrà soppesata e messa in relazione con il testo degli altri testimoni di questa sezione 'introduttiva' alle *Verrine* – pochi e di gran lunga meno antichi, se si pensa che l'unico testimone con l'intera *Divinatio*, il *Paris. Lat.* 7823 (*Paris, Bibliothèque Nationale de France*) è datato agli inizi del quindicesimo secolo (benché copia del *Paris. Lat.* 7775, della metà del dodicesimo, fatta confezionare da Nicholas de Clamanges).¹⁴

sinistro e destro interno 2 e 2,5 cm. Il testo è disposto a piena pagina all'interno di uno specchio scrittorio di (L) 13 × 18 (H) cm e su 21 linee di scrittura; si confronti Turner E.G., *The Typology of the Early Codex*, Philadelphia 1977, n. 445. Il *recto* codicologico coincide con la faccia perfibrata.

¹⁰ Si veda Roberts, *Catalogue*, pp. 72-73, il quale ha precisato che la lettura di alcune parti del testo è stata possibile soltanto «with the help of a mercury vapour lamp, which also disclosed the existence of some scholia barely visible to the naked eye» (p. 72); queste possibili tracce descritte da Roberts non sono, però, attualmente riscontrabili all'esame autoptico: la scrittura del papiro è, a tratti, evanida e la lettura del testo particolarmente complessa.

¹¹ MP³ 186 = LDAB 523.

¹² Sulla questione si veda McNamee, *Abbreviations*, p. 81.

¹³ In vista della pubblicazione di una riedizione completa del papiro, la questione del testo ciceroniano veicolato dal *P.Ryl.* III 477 verrà approfonditamente affrontata in altra sede.

¹⁴ Sulla tradizione manoscritta della *Divinatio in Caecilium* e dell'*In Verrem*, ci si limita a rinviare a Rouse R.H., M.D. Reeve (1983), sub voce *Cicero*, in Reynolds L.D. (a cura di), *Texts and transmission. A Survey of the Latin Classics*, Oxford, pp. 68-73, in cui, tra l'altro, non c'è riferimento alcuno al *P.Ryl.* III 477.

Nella maggior parte dei casi, le annotazioni interlineari e marginali non sono null'altro che una parafrasi – in latino stesso, o in greco – del testo della *Divinatio*, ma non mancano casi in cui l'osservazione risulta più organica e assume, talora, valore esegetico. Non è, infatti, semplicemente il caso della lunga nota bilingue sull'*indicium* del trentaquattresimo paragrafo, ma anche di quella sul *petitiones* del quarantaquattresimo, della quale colpisce, in prima istanza, la stringente analogia concettuale e strutturale con il commento serviano a Verg. *Aen.* 9, 439.¹⁵

Le mani riconoscibili nel bifoglio ciceroniano, dunque, sono, accanto a quella dello scriba responsabile della copia del testo principale, quattro, e ognuna di esse risulta chiaramente individuabile a partire da un differente cromatismo dell'inchiostro e da un differente spessore del calamo; ognuna, poi, ha coerentemente operato in modo distinto rispetto all'altra, benché risulti attualmente impossibile creare una 'cronologia' interna agli interventi di commento (tutti, comunque, databili su base paleografica tra V e VI secolo, sostanzialmente coevi, dunque, alla copia dello scriba), tranne che in un solo caso. C'è, infatti, una mano che, utilizzando un inchiostro nero, è responsabile di annotazioni in sola lingua latina, oltre che di emendamenti e dell'apposizione di segni di interpunzione: si tratta di una mano 'filologica' che ha corretto il testo latino ciceroniano vergato dallo scriba per depennamento o espunzione e che ha sempre ricopiato al di sopra di quella ritenuta errata la versione corretta della *Divinatio*, cosa questa che, in più di un caso, lascia intendere come l'esemplare di riferimento per questi emendamenti fosse un' 'edizione' ciceroniana differente rispetto a quella dalla quale aveva attinto lo scriba di P.Ryl. III 477; ha, però, anche apposto segni di *media distinctio* e di accenti lunghi e circonflessi (dunque, segni di interpunzione e di accentazione), oltre che di annotazioni più o meno estese, semplici parafrasi o esegesi, nei margini o nell'interlinea. Questa mano di 'filologo', però, si è anche presa cura di ricalcare alcune lettere scolorite, e non lo ha fatto soltanto nelle linee della *Divinatio*, dal momento che si è preoccupata di farlo anche in alcune sezioni in cui le annotazioni di precedenti commentatori erano danneggiate: è questo il caso dell'annotazione all'*indicium* del trentaquattresimo paragrafo della *Divinatio*, se la mano del 'filologo' ha ricalcato le lettere iniziali del commento latino precedentemente copiato e aggiunge una sua ulteriore interpretazione (*index est communis criminis*). Questa mano intervenuta, dunque, per emendamenti al testo ciceroniano e per apporre segni e piccole osservazioni di commento è cronologicamente successiva (insomma, un *terminus ante quem*) rispetto a quella di chi ha copiato l'intera annotazione bilingue su *indicium*, mano massicciamente intervenuta sulla sezione superstite del bifoglio quasi esclusivamente nei margini (poco ha operato nell'interlinea) e quasi integralmente in greco, benché sia evidente che si tratti di una mano bilingue per il fatto che ci sono anche delle annotazioni in latino: lo stesso lungo commento su *indicium* si apre con l'interpretazione in latino. Al di là della cronologia relativa a queste due mani, i tempi delle altre due non sono esattamente identificabili: una ha operato esclusivamente in margine e in due soli casi in cui il testo ciceroniano è stato parafrasato in greco; un'altra, invece, non ha fatto altro che premurarsi di ricopiare lo *scopuloso* di *div. in Caec.* 36 all'estremità superiore del margine sinistro della pagina in cui il relativo paragrafo ciceroniano è trascritto.

¹⁵ Sulla questione ci si è analiticamente soffermati in Scappaticcio M.C., *Petae, petitiones, i gladiatori. Una nota su Serv. Verg. Aen. 9, 439 ed il P.Ryl. III 477*, «MD» 70, 2013, pp. 199-208.

Benché tutte queste quattro mani di ‘commentatori’ contribuiscano alla definizione del quadro della fruizione multipla del codice di cui il bifoglio frammentario del *P.Ryl.* III 477 è soltanto una parte e benché ognuna di esse abbia operato in una prospettiva specifica e evidentemente connotata – è soprattutto il caso della mano ‘filologica’ che ha emendato, segnato e annotato esclusivamente in latino –,¹⁶ è la mano bilingue quella che più sembra svincolarsi dalla prospettiva meramente testuale e letteraria della *Divinatio* e che lascia spazio a un’esegesi che tocca questioni anche più strettamente giuridiche: la lunga e rilevante nota che parte dall’*indicium* ciceroniano ne è indubbiamente l’esempio più evidente.

2. *Index, indicium* e i correi dissociati

‘Chi mostra o indica qualcosa per mezzo della parola’, l’*index* non ha, nella letteratura antica di interesse giuridico, un profilo unilaterale:¹⁷ se le fonti che illustrano il sistema delle *quaestiones* pregraccane non rivelano un rigoroso uso linguistico che permetta di distinguere tecnicamente i semplici informatori dai correi dissociati,¹⁸ è soltanto all’altezza della istituzione delle *quaestiones perpetuae*, l’organo ordinario della repressione criminale tra la fine dell’età repubblicana e i prodromi di quella imperiale, che si crea una differenza terminologica tra il *delator* (l’ informatore che, non coinvolto nell’azione criminosa, si limita a fornirne la *notitia*) e l’*index* (il correo dissociato), benché – in base alla testimonianza dei giuristi di età severiana – questa vada sfumando e perdendosi con la progressiva affermazione della *cognitio extra ordinem*, procedura che prevedeva che il funzionario-giudice procedesse all’istruttoria, una volta acquisita la *notitia criminis* e con il sostegno degli organi di polizia di cui disponeva.¹⁹

¹⁶ Convenzionale è la denominazione *M¹*, *M²*, *M³* e *M⁴* adottata nell’*Appendice* per la restituzione delle annotazioni di commento ascrivibili ad ogni singola mano.

¹⁷ C’è da sottolineare come l’*index* si connoti diversamente anche in relazione alle diverse parti del processo: indicando, in prima battuta, chi conosce una circostanza specifica in modo diretto e ne è testimone, l’*index* può essere *accusator* e *delator*, nel caso in cui promuova un giudizio facendo uso di notizie giunte in suo possesso in modo capzioso; sulla questione si confrontino le osservazioni di Fanizza L., *Delatori e accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, pp. 19-20, con particolare riferimento alla seduta senatoria del 24 d.C. convocata al fine della *cognitio* dei crimini imputati a Vibio Sereno (*Tac. ann.* 4.28.1-2, 30.3).

¹⁸ Sulla questione si confronti Mantovani D., *Il problema d’origine dell’accusa popolare. Dalla ‘quaestio’ unilaterale alla ‘quaestio’ bilaterale*, Padova 1989, p. 54 nota 140.

¹⁹ Che già le *quaestiones perpetuae* avessero regolamentato la chiamata in correità in modo specifico, affidando il compito di autorizzare l’*indicium* e stabilire ricompense per gli *indices*, i correi dissociati, al presidente della *quaestio* è dato ormai acquisito, per cui, sulle *quaestiones perpetuae*, si veda Santalucia B., *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, Milano 1998², pp. 103-188. La letteratura giuridica contemporanea sulla questione è piuttosto abbondante e marcata da un vivo dibattito sull’interpretazione delle fonti. Ci si limiterà qui a segnalare i più recenti contributi di Cerami P., *La collaborazione processuale: le radici romane*, in Cerami P., G. Di Chiara, M. Miceli, *Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza moderna*, Torino, pp. 249-285 [versione aggiornata e ampliata di *Accusatores populares, Delatores, Indices. Tipologia dei collaboratori di giustizia dell’antica Roma*, «AUPA», 45, 1998, pp. 143-179]; Varvaro M., «Certissima indicia». *Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, «AUPA», 52, 2007-2008, pp. 367-428; e soprattutto la recente monografia di Russo Ruggeri C., *Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi disso-*

D'altro canto, la possibilità di servirsi della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati, tanto in relazione a reati contro le istituzioni dello Stato quanto a crimini che avrebbero compromesso e leso i singoli, sembra essere stata sancita almeno a partire dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, fatta votare da Silla nell'81 a.C.;²⁰ la concessione dell'impunità e i premi previsti dalla *lex Cornelia* presupponevano, però, che la veridicità delle dichiarazioni fosse comprovata da ulteriori prove che deponessero nella stessa direzione.²¹

Che, all'altezza del I a.C., dunque, *index* abbia identificato colui che, coinvolto direttamente nella pianificazione o nella messa in atto di un crimine, lo abbia poi rivelato e accusato i suoi complici, a patto di ricevere l'impunità, è cosa astraiabile dalla ricorrenza dei termini *index* e *indicium* nelle orazioni ciceroniane²² e ulteriormente chiarita dal commento pseudoasconiano a *div. in Caec.* 34.²³

Di seguito, oltre alle linee di riferimento della *Divinatio in Caecilius* secondo la datata edizione teubneriana di Reinhold Klotz,²⁴ vengono riportati in parallelo i testi dello PseudoAsconio e dell'anonimo compilatore del commento del P.Ryl. III 477.

Cic. *div. in Caec.* 34: Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur: sin autem de accusatione dicimus, concedas oportet iis, qui nullo suo peccato impediuntur quo minus alterius peccata qui demonstrare possint.

35: Ac vide quantum interfuturum sit inter meam tuamque accusationem. Ego etiam quae tu sine Verre commisisti Verri crimini daturus sum, quod te non prohibuerit, quum summam ipse haberet potestatem: tu contra ne quae ille quidem fecit obiicies, ne qua ex parte coniunctus cum eo reperiare.

ciati nell'esperienza criminale romana, Torino 2011, di riferimento per ulteriori rinvii e aggiornamenti bibliografici sulla questione.

²⁰ L'intero studio della Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, è volto in questa prospettiva, al fine di mettere in luce come si debba ritenere superata la convinzione che la pratica del ricorso agli *indices* in queste circostanze sia stata prevista istituzionalmente (anche se in relazione al solo reato di lesa maestà) in via generale soltanto a partire da una costituzione di Arcadio e Onorio datata al 397 d.C., *C. Th.* 9.14.3.7 (= *C.* 9.8.5.7): *sane si quis ex his in exordio inite factionis, studio verae laudis accensus, ipse prodiderit factionem, et praemia a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolute tantum ac venia dignus habebitur.* In realtà, la norma sugli *indices* di Arcadio e Onorio altro non fu se non una di quelle numerose disposizioni attraverso le quali si tentò una forma di cooperazione giudiziaria dei correi dissociati nella repressione penale; del resto, il passo citato costituisce la sezione conclusiva di un brano sulle congiure, riconducibili alla sfera del *crimen maiestatis*, contro i membri di consistorio, *consilia*, Senato e del servizio imperiale. Già a partire dalle *quaestiones perpetuae* è, infatti, documentata una esplicita e consapevole regolamentazione legislativa relativa all'*indicium*.

²¹ Sulla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, ci si limita a rinviare a Santalucia B., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, pp. 118-125; Luisi N., *Lex Cornelia de sicariis et veneficis: considerazioni sul problema del rapporto di causalità*, in *Philia: scritti per Gennaro Franciosi*, Napoli 2007, pp. 1517-1556; e Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, pp. 78-82.

²² Sulla ricorrenza di questi due termini nella produzione ciceroniana, ci si limita a rinviare a Merguet H., *Lexicon zu den Reden des Cicero*, vol. II, Hildesheim 1962 (Jena 1880), pp. 681-682.

²³ Sulla questione si veda Varvaro, *Certissima indicia*, pp. 385-387, il quale ritorna a pp. 390-391 sul già citato contesto pseudoasconiano.

²⁴ Klotz R., *M. Tullii Ciceronis scripta quae manserunt omnia*. II. 1, Lipsiae 1869².

Ps. Ascon. *div. in Caec.* 34, p. 197.7-14
Stangl:

(§ 34) ‘Si tibi indicium postulas’. Certa sunt in quibus impunitas indici datur: in causa proditiōnis, maiestatis, et si quid huiusmodi est. Certae etiam personae sunt quae indices fieri possint. Itaque neque repetundarum causa per indices agi solent, neque senatoria persona potest indicium profiteri salvis legibus. Index est autem qui facinoris cuius ipse est socius latebras indicat impunitate proposita. Est autem sensus: ‘Index potest esse, si tibi hoc licet; accusator, de qua re agimus, esse non potes’. Satis contumeliose tamquam levem hominem exagavit Caecilium.

P.Ryl. III 477 *div. in Caec.* 34-35:

Index est communis criminis.

Nam legibus vetitum erat senatorem ferre indicium. Νόμος ἦν παρὰ Ῥωμαίοις ὡς ὅτε δύο ἡμαρτον περὶ τι ἰδιῶται μέντοι οἷον φόνον πο[ιη]σ[ά]ν, τῶν εἰ ὁ εἷς καταμηνύσῃ τὸ ἀμάρτημα, ὅτι τόδε μετὰ τοῦδε ἡμαρτον τὸν μὲν καταμηνύσαντα, μὴ τι[μω]ρεῖσθαι, ἀλλὰ μισθὸν ἔχειν τῆς καταμηνύσεως τὴν συγκλητικὴν τὸν μέντοι καταγγελλθέντα κολάζεσθαι. Εἰ μέντοι δύο ἡμαρτον συγκλητικοὶ καὶ ὁ καταμηνύσας τιμω[ρεῖ]ται ὑπομενε . τιμ . [.]ο[. . .] . [.] καταμηνυθῆναι τοῦτω οὐδ . . . πολο[.]ας κοινωνήσαντα τούτω ἀμ[αρ]-τημάτων, ὅτι [ἐ]χρηῖν καταμηνύσαι.

Βούλει π. ωμανε . . [.] πραγματεύεσθαι. Ἐγὼ μὲν τ[ὸ] σὸν εἰκέναι ἔσομαι ἐκῶν· οὐ κωλύει δέ σε τυχεῖν συγκλητικῆς ὁ νόμος, ὡς συγκλητικὸν. Συγκλητικὸς γὰρ ὢν οὐκ ὀφείλες ἀμαρτάνειν . . μεν . . ἰ περὶ τοῦτο, ἀλλὰ ὡς αὐτὸ[ς] τοῖς Σικελίοις συνηγόρων βούλει κατηγορεῖν [ἢ μᾶ]λλον τῆς συνηγορίας παραχωρῆσαι τῷ δυναμένῳ καλῶς καὶ μετὰ παρρησίας κατα[ηγ]ορεῖν; Καθαρὸν γὰρ ἔχω τὸ συνειδὸς· οὐ δύνασαι σὺ γὰρ κοινωνὸς αὐτῷ τῶν ἀδικημάτων.

Dalle linee ciceroniane della *Divinatio* emerge che la possibilità di *indicare* doveva essere contemplata dalla legge istitutiva della *quaestio*: Cecilio non avrebbe potuto essere sostenitore dell'accusa nel corso del processo per *repetundae* istituito contro Verre per il fatto di essere stato un suo complice e aver personalmente partecipato ai suoi misfatti e soltanto a patto che la legge l'avesse permesso (*si id lege permittitur*, cosa sottolineata dall'Arpinate e che lascia chiaro il riferimento alla legge come fonte dell'ammissibilità del ricorso all'*indicium*)²⁵ avrebbe potuto prendervi parte in quanto *index*. PseudoAsconio, poi, si sofferma a indicare quali fossero i casi in cui poteva essere concessa l'impunità all'*index* e chi potesse concretamente assumere questa funzione processuale, in particolare nella sfera delle inchieste di alto tradimento (*proditio*), di *maiestas* e di casi analoghi (*si quid huiusmodi est*), ma tenuta fuori la *quaestio de pecuniis repetundis*; all'omicidio – il φόνος dell'anonimo compilatore delle annotazioni di commento del

²⁵ Si confrontino, oltre quelle di Mantovani, *Il problema d'origine*, p. 241 nota 107 e Cerami, *La collaborazione processuale*, p. 268 nota 41, le osservazioni di Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 61.

P.Ryl. III 477 – non si fa esplicito riferimento. Il commentatore tardoantico, inoltre, precisa come, a meno che non ci fossero state leggi che permettessero il contrario (*salvis legibus*), ai senatori non era concessa la possibilità di fornire collaborazione giudiziaria in quanto *indices*; d'altro canto, si è plausibilmente ipotizzato che fosse necessario avere una specifica autorizzazione formale rilasciata dal presidente della corte per potersi far carico del ruolo di *index*.²⁶

Alla testimonianza ciceroniana della *Divinatio* e al relativo commento tardoantico dello PseudoAsconio, al fine di illustrare come l'emanazione di una normativa relativa agli *indicia* ad opera del legislatore in materia criminale sia da proiettare, dato il consapevole e consolidato uso del linguaggio tecnico, al I a.C. e la sussistenza del possibile ricorso a una chiamata in correità nelle *leges Corneliae*, nella *lex Cornelia de iniuriis*, nelle varie *leges de ambitu* e probabilmente anche nella *lex Licinia de sodaliciis*,²⁷ la Russo Ruggeri ne ha affiancato anche una terza, e cioè un passo dalle *Institutiones* di Marciano.²⁸ in questa prospettiva, per *falsum indicium* si intende la «falsa chiamata in correità»,²⁹ ipotesi per la quale farebbe propendere anche l'espressione dello PseudoAsconio in relazione ai limiti della natura soggettiva posti alla possibilità di realizzare una chiamata in correità (*neque senatoria persona potest indicium profiteri*) e che indirizzerebbe verso l'inquadramento

²⁶ Sulla questione ci si limita a rinviare a Varvaro, *Certissima indicia*, p. 389, secondo il quale a guidare in questa prospettiva sarebbero le espressioni *indiciū postulare* – che si riscontrerebbe anche in Cic. *div. in Caec.* 34 e nel relativo commento pseudoasconiano, accanto a Cic. *Att.* 2.24.4 (*nunc reus erat apud Crassum divitem Vettius de vi et, cum esset damnatus, erat indicium postulaturus. quod si impetrasset, iudicia fore videbantur*) – e *potestas indicandi* (Cic. *Cluent.* 66;187). Analogamente anche Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 107, la quale aggiunge alle fonti già citate da Varvaro anche Cic. *Quint.* 2.3.5 (*A. d. IIII. Idus Febr. Sestius ab indice Cn. Nerio Pupinia de ambitu est postulatus et eodem die a quodam M. Tullio de vi: is erat aeger*). *Indiciū postulare*, del resto, è espressione che, relativamente a *div. in Caec.* 34, viene anche commentata in *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, vol. I, Torino 1978, p. 410 nota 1: «*indiciū postulare* è frase tecnica per indicare la richiesta di autorizzazione a fare delle rivelazioni in un processo su reati nei quali si era implicati, dietro garanzia dell'impunità. Non poteva farlo un senatore né l'*indiciū* era ammesso nei processi di concussione; perciò l'aggiunta: *si id lege permittitur*»). Questa consolidata interpretazione dell'*indiciū postulare*, però, è radicata su una non perfetta interpretazione del contesto ciceroniano della *Divinatio* già a partire dal commento pseudoasconiano (almeno, come viene riportato nell'edizione curata dallo Stangl), per cui non si tiene conto che, in realtà, l'*indiciū* è oggetto sul quale ricade l'azione non del *postulare* (dunque, non *postulas indicium*) ma piuttosto quella del *dari* (dunque, *postulas indicium dari*); del resto, le linee ciceroniane di riferimento vengono riportate a proposito dell'*indiciū dare* in Merguet, *Lexicon*, p. 682 s.v. *indiciū*.

²⁷ Per un quadro sintetico ed efficace sulla questione, si veda Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 105.

²⁸ D. 48.8.1 pr: *Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui ..., cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur*. Su questo passo si veda Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, pp. 62-72, secondo la quale questa testimonianza riporta «con buona probabilità testualmente» (p. 62, con rinvio a ulteriore bibliografia alle pp. 62-63 nota 152) una delle tante ipotesi di corruzione giudiziaria previste e punite *ex lege Cornelia de sicariis et veneficis*. Del passo si confronti anche la resa greca in Bas. 60.39.1 (Scheltema, A VIII, 3003), nonché le osservazioni registrate nei relativi scoli a sch. 1 *ad Bas.* 60.39.1 (Scheltema, B VIII, 3744-3745); questa resa in lingua greca è stata attribuita a Doroteo, e in merito, su queste linee specifiche, si confronti, Brandsma F., *Dorotheus and his Digest translation*, Groningen 1996, pp. 235-236.

²⁹ Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 67).

della questione a partire da una una supposta *lex Sempronia de sicariis et veneficis* o una *lex de capite civis* di Gaio Gracco.³⁰

Che il ricorso ai correi dissociati, dietro promessa di impunità (*impunitate proposita*), fosse previsto da una disposizione legale sembra, infatti, essere sottolineato dallo Pseudo-Asconio attraverso il deciso attacco *certa sunt...*,³¹ concetto parallelo a quello formulato attraverso νόμος ἤν del commentario del *P.Ryl.* III 477. Allo stesso tempo, però, almeno fino all'età repubblicana, è escluso categoricamente, salvo differenti disposizioni legislative, che, al pari delle donne,³² i Senatori – tanto più preoccupati, in quanto principali autori e, allo stesso tempo, vittime dell'attività delatoria – potessero effettuare una chiamata in correità; che gli appartenenti al rango senatorio non potessero partecipare alla citazione in giudizio per correità, del resto, è dato che emerge (pur con qualche significativa discrasia) anche dal commento anonimo del *P.Ryl.* III 477.

D'altro canto, la concessione dell'impunità si trova a essere giustificata dai giuristi di età classica con il bisogno di garantire la *publica utilitas*: è cosa, infatti, puntualmente illustrata nel cinquantaseiesimo libro *ad Edictum* di Ulpiano, dove, argomentando sulle linee costitutive della *lex Cornelia de iniuriis*, si precisa come chi abbia effettuato una chiamata in correità, fosse egli libero o schiavo, avrebbe ricevuto la ricompensa in relazione al parere e al calcolo del giudice (*aestimatione iudicis*), ricompensa che sarebbe stata ulteriormente grossa per uno schiavo il quale avrebbe potuto addirittura vedersi concessa la libertà: del resto – precisa Ulpiano – non c'è null'altro che indirizzi in questa prospettiva di elargizione di indulgenza se non il significativo vantaggio che sarebbe potuto derivare da una confessione di tal sorta per l'intera comunità (è la *publica utilitas* ulpiana).³³ Si tratta, però, di una posizione che verrà ampiamente superata se, in una disposizione datata al 376 d.C., non risulta ammissibile la testimonianza dei coimputati ed è messo in discussione il valore della deposizione di un correo;³⁴ il divieto imposto dalla normativa a *socii* e *participi-*

³⁰ In merito si veda l'argomentazione di Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, pp. 68-69.

³¹ Si confronti Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, p. 61.

³² Sulla questione si veda D. 48.4.8; del testo del *Digesto* si confronti anche la versione greca di Bas. 60.36.9 (Scheltema, A VIII, 2966) e le annotazioni di commento in sch. 1 *ad Bas.* 60.36.9 (Scheltema, B VIII, 3675).

³³ Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.5.11: *et ei, qui indicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione iudicis praemium (ms. pretium) constituitur, servo forsitan et libertate praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit?* Che queste linee ulpianee contengano una serie di problemi esegetici e che si siano prestate ad abbondanti contrasti dottrinali è cosa illustrata puntualmente dalla Russo Ruggeri, *Indices e indicia*, pp. 82-91 (cui si rimanda per ulteriori rinvii bibliografici), la quale ha ritenuto piuttosto che la promessa di *praemia* a favore di *indices* trovasse la sua fonte non nel Senatoconsulto estensivo ma piuttosto nella stessa *lex Cornelia* (p. 85). Del testo del *Digesto* si veda anche la versione in lingua greca proposta in Bas. 60.21.5 (Scheltema, A VIII, 2895-2896) e le relative osservazioni in sch. 11 *ad Bas.* 60.21.5 (Scheltema, B IX, 3547).

³⁴ C. 4.20.11: *impp. Honorius et Theodosius aa. Caeciliano pp. Quoniam liberi testes ad causas postulatur alienas, si socii et participes criminis non dicantur, sed fides ab his notitiae postuletur, in exhibitione necessariorum personarum, hoc est testium, talis debet esse cautio iudicantis, ut his venturis ad indicium per accusatorem aut ab his, per quos fuerint postulati, sumptus competentes dari praecipiat. Idem iuris est et si in pecuniaria causa testes ab alterutra parte producendi sunt;* si confronti anche la versione greca dei Bas. 21.1.35 (Scheltema, A III, 1020) e le osservazioni registrate negli sch. *ad Bas.* 21.1.35 (Scheltema, B IV, 1254-1255).

pes criminis è prova del fatto che, benché garantite formalmente da un giurante, le dichiarazioni rilasciate da un correo venivano considerate prive di affidabilità dal legislatore, il quale avrebbe rivelato una certa diffidenza verso le delazioni e si sarebbe potuto limitare a ritenere la chiamata a correo null'altro che una *notitia criminis* differente da quella del confidente e che avrebbe avuto bisogno di ulteriori prove per uscirne avvalorata.³⁵

3. PseudoAsconio e l'anonimo compilatore della nota del P.Ryl. III 477

Un'attenzione lessicografica piuttosto che grammaticale emerge, in prima istanza, dalle annotazioni di commento dello PseudoAsconio che, pure, presentano punti di contatto con i commentatori virgiliani (e, innanzitutto, Servio), espressione questa di un verosimile recupero delle stesse fonti; c'è, però, di più se il carattere di queste osservazioni si rivela marcatamente retorico al punto tale da giustificare ulteriormente la datazione del commento alla tarda antichità.³⁶ E, probabilmente, non si è richiamata sufficientemente l'attenzione sull'interesse che questo commentatore ciceroniano di V secolo rivela nei confronti di questioni rientranti nella sfera del diritto: le sue osservazioni di impronta giuridica sono puntuali e attente. È, ad esempio, il caso del commento all'undicesimo paragrafo della *Divinatio*, dove la presenza o meno in aula dell'oggetto del dibattito permette di aver chiara la distinzione tra *procurator* e *cognitor*, distinzione alla quale viene affiancata quella ulteriore tra *patronus* (un oratore che pronuncia un discorso in difesa e in luogo del suo assistito) e *advocatus* (chi dà consulenza legale a un amico o gli garantisce sostegno attraverso la propria presenza);³⁷ sulla figura del *cognitor* si richiama l'attenzione anche a proposito di *Verr.* 1, 13 e, soprattutto, è questione sulla quale ci si è anche altrove soffermati nella produzione scoliografica all'opera di Cicerone e che ha guidato all'attribuzione di queste linee specifiche alla fonte di Asconio.³⁸ Né è scevra di implicazioni tecniche del diritto

³⁵ Sulla questione si confronti Migliorini R., *La giurisdizione criminale romana tra principato e dominio. Gli atti dei martiri come testimonianze processuali*, Città del Vaticano 2008, pp. 89-90, il quale analizza più ampiamente il quadro evolutivo del processo penale a partire dalla dinastia giulio-claudia fino alla Tetrarchia (pp. 79-135).

³⁶ In merito si veda *Rhetoric at Rome: a Historical Survey*, London 1953, pp. 142-143. Sullo PseudoAsconio ci si limita a rinviare a Wissowa G., sub voce *Asconius*³, in *RE* II/4, coll. 1524-15 coll. 1526-1527 e a Stangl T., *Pseudoasconiana. Textgestaltung und Sprache der anonymen Scholien zu Ciceros vier ersten Verrinen*, Paderborn 1909. L'edizione dello PseudoAsconio di Stangl T., *Ciceronis orationum Scholiastae*, Hildesheim 1964 (Wien 1912) resta quella di riferimento.

³⁷ Ps. Ascon. *div. in Caec.* 11 p. 190, 4-8 Stangl: '*me cognitorem iuris sui*'. *Qui defendit alterum in iudicio aut patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, si aut ius suggerit aut praesentiam suam commodat amico; aut procurator, si negotium suscipit absentis; aut cognitor, si praesentis causam novit et sic tuetur ut suam. Ergo 'cognitorem' dicit modo familiarissimum defensorem.*

³⁸ Long G., A.T. Maclean, *M. Tullii Ciceronis Orationes. Verrinarum libri septem* vol. I, London 1862², nota *Ad div. in Caec.* 11. Sulle osservazioni relative al *cognitor* nella tradizione dei commentatori ciceroniani e nella tradizione giuridica, si confronti Negro D., *Il Commento pseudo-asconiano alle Verrine. Le citazioni degli auctores*, Salerno 2011 (Diss.), pp. 201-204. Quanto ad Asconio Pediano, si è ripetutamente ritornati sul contributo del commentatore alla conoscenza della prassi giudiziaria; si confronti Lewis R.G., *Asconius Commentaries on Speeches of Cicero (revised by Jill Harries, John Richardson, Christopher*

l'illustrazione che lo PseudoAsconio fa a proposito del *quadruplicator* del settimo paragrafo della *Divinatio*:³⁹ di *quadruplicator*, usato da Cicerone per denigrare alcuni accusatori, viene ripreso e chiarito il senso tecnico originario attraverso le due possibili accezioni; si può, infatti, trattare dei *delatores criminum publicorum* che muovono accuse al fine di ottenere in ricompensa il quarto dei beni del condannato oppure degli *accusatores* che promuovono processi nel corso dei quali il totale della condanna arriva fino a costituire un quadruplo di quanto concusso.

Come si è anticipato e come è stato rimarcato in più occasioni,⁴⁰ le analogie tra lo stringato commentario del *P.Ryl.* III 477 e quello di PseudoAsconio sono evidenti a proposito dell'*indiciu*m ciceroniano della *Divinatio* (34), tanto più che, in un caso come nell'altro, viene enunciato il divieto per i Senatori di farsi portavoce di una chiamata in correità; le forme in cui, però, le fonti lo fanno non sono esattamente le stesse, né trascurabili sono gli elementi per cui queste differiscono significativamente tra loro. Del resto, i punti di contatto tra l'anonimo compilatore del commentario del papiro e lo PseudoAsconio altro non fanno che far emergere come dovesse esserci una fonte comune, una fonte che, a noi non pervenuta, doveva aver avuto autorevolezza e circolazione non irrilevanti, tanto più che risulta parimenti assorbita sia in un commentario latino di verisimile origine e circolazione occidentale (lo PseudoAsconio) sia in uno bilingue probabilmente compilato nella *pars Orientis* dell'Impero e destinato a essere letto da grecofoni (l'anonimo del *P.Ryl.* III 477):⁴¹ soltanto in sordina può essere avanzata l'ipotesi che si sia trattato di una fonte (o più?) giuridica in lingua latina, fonte da cui i commentatori avrebbero attinto – chi in una lingua chi nell'altra, chi in una prospettiva chi nell'altra – elementi statutari funzionali alla loro argomentazione, per quanto soprattutto la stringatezza del commento anonimo del papiro della Rylands sembri piuttosto inquadrabile nella tradizione del commentario grammaticale.

In particolare, nel commentario del papiro emerge qualche contraddittorietà tra quanto viene affermato nella sezione latina e quanto viene più articolatamente illustrato in quella greca. La sezione latina del commentario è riconducibile a due mani differenti: la prima è quella che ha anteposto alla dettagliata argomentazione in greco la sintetica asserzione

Smith, and Catherine Steel), Oxford 2006, p. XIII: «there seem to have been a few remarks on diction, style, and rhetorical technique, but the exposition is chiefly concerned with historical background and with minutiae of prosopography, topography, constitutional and legal practice, conduct and results of the processes involved, explanation of perceived obscurities»

³⁹ Ps. Ascon. *div. in Caec.* 24 p. 194, 9-13 Stangl: '*si a quadriplatoribus*'. '*Quadriplatores*' *delatores erant criminum publicorum, in qua re quartam partem de proscriptorum bonis quos detulerant consequantur. Alii dicunt quadriplatores esse eorum reorum accusatores qui convicti quadripli damnari soleant aut aleae aut pecuniae gravioribus usuris feneratae quam pro 'more maiorum' aut eiusmodi aliorum criminum*. Sulle possibili interpretazioni di questo passo, si veda Rivière Y., *Les délateurs sous l'Empire romain*, Rome 2002, pp. 19-21, 479-481.

⁴⁰ In merito si confrontino le stringate osservazioni di Roberts, *Catalogue*, pp. 77-78); Calderini, *Papiri latini*, p. 38; e McNamee, *Annotations*, pp. 475-476.

⁴¹ È da escludere, infatti, che il commento noto come dello PseudoAsconio possa essere stata la fonte del commentario del codice papiraceo della Rylands, non semplicemente perché questo è paleograficamente databile al V secolo ma anche in luce di una serie di differenze tra le due fonti.

nam legibus vetitum erat senatorem ferre indicium; la seconda, invece, – riconducibile al ‘filologo’ intervenuto sul codice – si è limitata a osservare che *index est communis criminis*.

Benché sia possibile cogliere nel *certa sunt* con cui si apre l’illustrazione dello PseudoAsconio quella stessa dimensione normativa meglio espressa dal νόμος ἦν del P.Ryl. III 477, nelle linee di riferimento del commentario contenuto in quest’ultimo non si trova un esatto parallelo della lista di situazioni in cui lo PseudoAsconio riconosce essere concessa l’impunità in caso di chiamata in correità: ai casi specifici di *causa proditionis, maiestatis, et si quid huiusmodi est* – ma non in *repetundarum causa* – dello PseudoAsconio si contrappone il generico ἀμάρτημα dell’anonimo del P.Ryl. III 477, il quale mette sotto gli occhi del lettore il solo esempio di un avvenuto omicidio (l. 6: οἶον φόνον). D’altro canto, il riferimento all’omicidio, il crimine per antonomasia, sembra inquadrabile in un’esemplificazione stringata che punta alla comprensione del testo letterario di riferimento piuttosto che allo scandaglio della prassi giuridica, più organicamente rappresentata, invece, nella trattazione dello PseudoAsconio, anaforicamente incentrata sul richiamo che *certa sunt in quibus impunitas indici datur e certae etiam personae sunt quae indices feri possint*.

Il νόμος ἦν del P.Ryl. III 477, causa l’uso del verbo al passato, si arricchisce di un’ulteriore sfumatura: il riferimento a una legge passata, che, vista l’evoluzione normativa relativa all’*indicium* nella Tarda Antichità, sarebbe risultata indubbiamente inattuale per un ipotetico studente di diritto in quanto fruitore del codice, sembra focalizzato alla sola immediata esegesi delle linee della *Divinatio* piuttosto che a un approfondimento nella sfera del diritto. Allo stesso tempo, però, vengono forniti utili ‘strumenti’ linguistici per accostarsi al vocabolario pertinente la disciplina giuridica, finalità implicita e coerente con la scelta di un’orazione giudiziaria in quanto fulcro di interesse da parte di lettori tardoantichi, benché l’orazione si presti a una lettura ‘pluriprospettica’ che va dalla dimensione retorica a quella storica, attraversando quella grammaticale e lessicografica.

Comune, invece, è isolare il caso in cui coinvolto nell’*indicium-καταμήνυσις* sia un Senatore. Se, però, lo PseudoAsconio sottolinea come, nel rispetto delle disposizioni normative (*salvis legibus*), nessun cittadino investito di carica senatoria possa avvalersi della chiamata in correità e lo stesso principio si trova espresso nelle osservazioni in lingua latina registrate dalla mano bilingue del commentatore del P.Ryl. III 477 – dove si dice che era vietato dalle leggi (*legibus vetitum erat*) che un Senatore effettuasse una chiamata in correità –, nel più lungo commento greco del papiro emerge una differente disposizione normativa. Il commentatore, infatti, dopo aver messo in chiaro che si tratta di una legge del diritto romano e esemplificato come, nel caso in cui la chiamata in correità veda protagonisti due privati cittadini, in cambio della segnalazione di uno dei due, questi ricevesse come ricompensa l’indulgenza (l. 14: συγγνώμη, che è dire l’*impunitas* dello PseudoAsconio), si sofferma sul differente caso in cui un analogo episodio veda protagonisti non privati cittadini ma due Senatori; in tal caso, non viene detto che i Senatori non potessero effettuare una chiamata in correità (appunto, come nello PseudoAsconio e nelle sue stesse annotazioni di commento in latino), ma che – qualora uno dei due avesse denunciato il comune misfatto –, davanti alla rivelazione, il correo dissociato non sarebbe risultato immune dal dover scontare la pena al pari del suo complice. La lacunosità testuale del papiro è di impedimento a una piena comprensione di quello che era asserito immediatamente dopo, ma,

visto il riferimento alla necessità del fornire l'informazione della colpa comune (ll. 23-24: ὅτι [ἐ]χρηῖν κατμηνύσαι), c'è da immaginare che il riferimento precedente doveva essere al fatto che i Senatori stessi, per quanto non ricevessero in cambio nulla dalla rivelazione di un misfatto condiviso, dovessero sentire (o esserne investiti?) l'onere della rivelazione in casi del genere. A questo punto, la discrasia interna al commento bilingue del margine del papiro emerge così da rendere possibile la ricostruzione di due differenti fonti, a meno che non si creda che l'anonimo compilatore del commentario abbia personalmente rielaborato un'unica fonte nel momento in cui ne ha riportato il contenuto in lingua greca, o, ancora, più banalmente che doveva trattarsi di una disposizione del diritto procedurale penale romano tanto nota che il compilatore sia andato 'a memoria' e abbia parafrasato pensando a qualcuno che meno maneggiasse le chiavi della giurisdizione romana.

Una volta chiusa la digressione giuridica su *indicium*, l'anonimo commentatore ritorna più da vicino al testo ciceroniano con una parafrasi del testo della *Divinatio*, o meglio con una sorta di libera rielaborazione in sintesi del contenuto dei paragrafi in questione (34-35) che mantiene l'impostazione alla prima persona delle linee ciceroniane.

4. Καταμήνυσις, *indicium* e la collaborazione giudiziaria di un correo nelle fonti della tarda antichità

All'interno delle glosse greco-latine dello PseudoCirillo, rubricata sotto μ-, c'è una serie di lemmi rientranti nella sfera semantica di μηνύω ~ *indico*, tra i quali è opportuno mettere in rilievo l'equivalenza μήνυσις ~ *indicatio notoria, hoc <est> indicium*⁴² e quella di μηνυτής ~ *index* che ha paralleli negli *Hermeneumata Stephani*,⁴³ nelle *Glossae Stephani*⁴⁴ e *Loiseli*⁴⁵ e, in più luoghi, nelle glosse latino-greche dello PseudoFilosseno, dove, tra l'altro, il lemma è anche inserito in una sequenza di altri aventi la stessa derivazione etimologica e di forme flesse del verbo con la stessa radice;⁴⁶ all'interno delle *Glossae*

⁴² CGL II 371, 3 (l'integrazione è mia: potrebbe essere evitata a patto di considerare *hoc* in quanto dimostrativo generalmente affiancato ai lemmi al fine dell'immediato riconoscimento del loro genere, ma qui l'impressione è piuttosto che si tratti di un chiarimento dell'equivalenza asserita); si vedano 2-6: μηνυθρον *indicium* | μηνυσις *indicatio notoria hoc indicium* | μηνυτικος *indicativus* | μηνυτης *index* | νημω *indico*. Benché più tardi rispetto al papiro di riferimento in questo studio è ritenuto parimenti opportuno tener conto della testimonianza di questi glossari bilingui, dal momento che, caratterizzati da una trasmissione testuale complessa e stratificata, non è escluso che rappresentino il punto di 'approdo' di una ben più antica tradizione; per i punti di contatto tra i glossari bilingui e la lingua delle fonti del diritto, relativamente agli *Hermeneumata Celtis*, si veda Ferri R., *Hermeneumata Celtis. The making of a Late-Antique bilingual glossary*, in id. (a cura di), *The Latin of Roman Lexicography*, Pisa-Roma 2011, pp. 163-165.

⁴³ CGL III 361, 35: *index* μηνυτής.

⁴⁴ CGL III 451, 39; ma si vedano le ll. 39-41: *index*, μηνυτής | *indicat*, μηνύει | *indicia*, μηνύει.

⁴⁵ CGL III 475, 14: *index* μηνυτής.

⁴⁶ CGL II 80, 27; si vedano le ll. 27-33: *index* ελεγχος · μηνυτης | *indices* μηνυται | *indicat* μηνυει | *indicas* μηνυει | *indicium* μηνυμα · υποδιγμα | *indicant* μηνουσιν | *indicat* μηνυει; si veda anche 76, 28-30: *indicat* επιμενει · μηνυει | *indicat* επιμενει | *indices* μηνυται. Per l'equivalenza ελεγχος ~ *index* si confronti anche CGL II 294, 41 (ελεγχος *indicium index haec probatio*); la recensione einsidlense degli *Hermeneumata Pseudodositheana* dà anche attestazione dell'equivalenza λχανός ~ *index* (III 248, 18), attribuendo a in-

codicis Vaticani 3321, invece, *index* viene indicato come equivalente di *demonstrator*,⁴⁷ mentre in quelle *codicis Sangallensis* 912 di *significator*,⁴⁸ nel *Glossarium Amplonianum Primum* come *testis*.⁴⁹

L'equivalenza μήνυσις ~ *indicium* è, invece, quella maggiormente documentata nei glossari bilingui,⁵⁰ per quanto *indicium* si trovi anche reso come μήνυτρον⁵¹ e μήνυμα⁵² (dunque, varianti dalla stessa radice di μήνυσις), oltre che come ἔλεγχος⁵³ (che, come si è visto, è usato anche per indicare l'*index* negli *Hermeneumata Pseudodositheana Einsidlensia*),⁵⁴ σύμβολον⁵⁵ e ὑπόδειγμα;⁵⁶ si trova, del resto, anche chiarito nei glossari monolingui latini in quanto *documentum*, *signum*, *testimonium* e *ingenium*,⁵⁷ e che ci fosse un rapporto di sinonimia ('completo', ma non 'totale') tra *indicium*, *signum* e *nota* (non documentato nella tradizione dei glossari bilingui greco-latini e latino-greci) è cosa evidente e già dimostrata;⁵⁸ mai, però, si trova la forma καταμήνυσις documentata nel commentario del P.Ryl. III 477. Soltanto in un caso, inoltre, la forma greca καταμηνύω si trova glossata come *indico* all'interno della compilazione dello PseudoCirillo,⁵⁹ dal momento che *indico* – almeno limitatamente all'accezione della chiamata in correità – si trova generalmente espresso con la forma senza preposizione μηνύω.⁶⁰

Di καταμήνυσις – e non sarà superfluo sottolineare che tutte le sue attestazioni (e di lemmi della stessa area semantica) sono riscontrabili nella produzione letteraria greca postclassica⁶¹ – una significativa occorrenza è registrata all'interno di una di quelle *Novel-*

dex un differente valore e in una sequenza in cui vengono enumerati i nomi delle dita delle mani.

⁴⁷ CGL IV 92, 47: *index demonstratur* (sic).

⁴⁸ CGL IV 248, 12: *indix significatur* (sic).

⁴⁹ CGL V 366, 7: *index testis*; poco oltre si trova anche l'equivalenza (anglosassone) *index taecendi torchtendi* (367, 6).

⁵⁰ Si vedano le occorrenze nel glossario dello PseudoCirillo (CGL II 371, 3, nella già citata sequenza di lemmi aventi la stessa radice), negli *Idiomata codicis Harleiani* (II 504, 12), nelle *Glossae Servii grammatici* (II 530, 58: *indicium menisis*), negli *Idiomata nominativa quae per genera efferuntur* (II 547, 44), nella già citata sequenza delle *Glossae Stephani* (III 451, 41) e nelle *Glossae Loiselii* (III 483, 50).

⁵¹ CGL III 371, 2.

⁵² CGL II 80, 31.

⁵³ CGL II 294, 41.

⁵⁴ CGL III 248, 18.

⁵⁵ CGL II 442, 5.

⁵⁶ CGL II 80, 31.

⁵⁷ Si vedano: CGL IV 91, 32 (*indicium documentum*); IV 94, 23-24 (*indicium signum | indicat ostendit*); IV 248, 14 (*indicia signa testimonia*); IV 352, 44-45 (*indicat disserit separat vel punit | indicium ingenium argumentum*); IV 528, 20 (*inditia testimonia*); V 303, 55 (*indicium decuriendum testimonium*).

⁵⁸ Sulla questione, con particolare riferimento ai contesti ciceroniani, si vedano le osservazioni di Dorothée S., *Les rapports de synonymie entre lat. signum, indicium et nota*, in Viré G. (a cura di), *Autour du lexique latin. Communications faites lors du XIII^e Colloque international de Linguistique latine, Bruxelles, 4 au 9 avril 2005*, Bruxelles 2008, pp. 256-266.

⁵⁹ CGL II 342, 24: καταμηνύω *indico*.

⁶⁰ Si vedano le occorrenze a CGL II 80, 29-30, 32-33; II 342, 24; II 371, 6; III 451, 40.

⁶¹ Per un quadro completo, ci si limita a rinviare a Liddell R., H.G. Scott, *A Greek-English Lexicon with a revisited supplement*, Oxford 1996⁸, p. 901 s.v. καταμήνυ-, tra le cui occorrenze sarà opportuno qui ricordare quella nella quarta orazione di Imerio (siamo nella produzione retorico-sofistica pagana di IV secolo):

le di Giustiano il cui valore ben si colloca tra propaganda politica e funzione legislativa;⁶² la *Novella* 115, diretta al prefetto del pretorio d'Oriente e datata al 542 d.C., è incentrata sul rapporto tra genitori e figli: il termine ricorre all'interno di una sezione relativa alle appellazioni in merito a delazioni effettuate dai figli contro i genitori, benché non è esclusiva l'interpretazione del termine come 'chiamata in correità' tanto più che non fa allusione a una colpa commessa in comune dal figlio e dai genitori e sembrerebbe piuttosto che il lemma sia da intendere nella sua più generica accezione di 'chiamata in accusa'.⁶³ Del resto, l'argomentazione della *Novella* sembra correre in parallelo a quella dell'ottava *lex* dell'undicesima rubrica del decimo libro del *Codex Iustinianus*, quella *de delatoribus*, che, trasmessa nella sola versione greca dei *Basilici* a partire dall'originale latino del 382 d.C., sviluppa una lunga argomentazione sui casi di delazione, in particolare in relazione a questioni fiscali, in cui, c'è un'alta concentrazione di lemmi appartenenti all'aerea linguistica della *καταμήνυσις*, tutti unanimemente volti in direzione della più generica denuncia e citazione in accusa piuttosto che della specificità della chiamata in correità.⁶⁴

Il compilatore delle annotazioni di commento del *P.Ryl.* III 477, parimenti, nel momento in cui – a partire dal caso specifico della *Divinatio* e dell'impossibilità di Cecilio di farsi accusatore di Verre perché complice dei suoi misfatti denunciata da Cicerone – illustra il concetto di denuncia di un misfatto da parte di un correo e la casistica pertinente ai correi dissociati, che siano privati cittadini o senatori, si avvale di lemmi appartenenti all'area semantica della *καταμήνυσις* nella semanticamente generalizzata e ampliata accezione documentata nelle fonti giuridiche note della Tarda Antichità piuttosto che nel più

ὦ τῆς ἁώρου καὶ ἀπηνούς τῶν γνωρισμάτων καταμηνύσεως (Him. 4.18). D'altro canto, all'incirca al 381 d.C. è anche datato il *P.Lips.* I 40 (= *ChLA* XII 518), interrogatorio greco-latino durante un processo penale, dove si legge: *Fl(avius) Leontius Beronicianus v(ir) c(larissimus) pr(aeses) Tebaei(dis) d(ixit):* τίνες εἰσὶν οἱ μετὰ σου τὴν ἔφοδον τολμήσαντες, καταμήνυσον. *Acholius d(ixit):* δύο ἦσαν πρότερον, ἐγὼ καὶ ὁ μικρός, μετὰ ταῦτα ἦλθεν σύνδουλός μου (l. 15); parimenti, tra IV e V secolo è datato il *PSI* VI 684 (TM 31092), reclamo per nomina illegale di un *exactor*, dove si legge: ὥστε μὴ συν[α]πραγὴν γενέσθαι ἐπὶ τῇ καταφόβῳ γενομένη μηνύσει ὑπὲρ Ταυρίνου (l. 17).

⁶² Sulle *Novelle* di Giustiniano e per ulteriori rinvii bibliografici si veda l'esaustivo quadro di Martino G., *Lex et scientia iuris. Aspetti della letteratura giuridica in lingua greca*, Napoli 2012, pp. 39-67.

⁶³ Nov. 115.3 *pr.*; 7: αἰτίας δὲ δικαίας τῆς ἀχαριστίας ταύτας εἶναι ψηφίζομεθα: (...) εἰ συκοφάντης κατὰ τῶν γονέων ὁ υἱὸς γένηται, καὶ διὰ τῆς ἰδίας καταμηνύσεως βαρείας αὐτοῦς ζημίας ὑπομῆναι παρασκευάσοι; questa dalle *Novellae* giustinee non è fonte citata nella letteratura contemporanea a proposito del valore di *indicium*, per quanto si tratti di un passo che meriterà ulteriori riflessioni.

⁶⁴ C. 10.11.8 *pr.*-1 (= Bas. 56.7.8, Scheltema, A VII, 2565-2567): μὴ ἐξέστω τοῖς τοῦ δημοσίου συνηγόροις λέγειν, ὡς περηγήθησάν τινα πατέχειν δημόσια, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἀφανοῦς κατηφορίας ἐπιβουλεύειν ἑτέροις, ἀλλὰ καὶ ὁ καταμηνυτὴς παρέστω καὶ ἡ ποιότης αὐτοῦ σκοπεῖσθω. Καὶ μηδὲ υἱὸς πατέρα ἢ μητέρα ἢ ἀπελεύθερος πάτρωνα ἐπὶ δημοσίοις καταμηνυέτω. Ma si veda anche oltre, con particolare riferimento a casi di delazione in relazione al *crimen maiestatis*, al paragrafo 6: ταῦτα καθόλου περὶ τῶν δημοσίων πραγμάτων ἢ διάταξις νομοθετήσασα ἐπιφέρει λοιπὸν ἰδικὴν νομοθεσίαν περὶ τῶν διὰ τυραννίδα δημευομένων λέγουσα τὸν ἐπὶ τούτοις καταμηνύοντα μηδὲ μηνυτὴν καλεῖσθαι, ἀλλὰ ἐτοίμως προσδέχεσθαι, καὶ εἰ μὲν συκοφαντήσωσιν οἱ προσαγγεῖλαντες, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μηνυταῖς αὐτοῦς τιμωρεῖσθαι, ἐὰν δὲ διελέγξωσι τὰ μηνυθέντα, μὴ μόνον ἀπαλλάττεσθαι τῆς τιμωρίας, ἀλλὰ καὶ ὀγδόην μοῖραν τῶν προσαγγελθέντων πραγμάτων αὐτοῦς κομιεῖσθαι. I sostantivi appartenenti all'area semantica di interesse costellano, dato il tema, l'intera *lex*.

ristretto valore di ‘collaborare in quanto correo dissociato’; in questa prospettiva, inoltre, va non soltanto l’uso transitivo del verbo ma soprattutto la presenza di forme al passivo (il καταμηνυθῆναι della l. 21) e l’attenzione del compilatore a presentare la coppia di colpevoli (ll.4; 17: δύο). Al contrario, καταμήνυσις si configura come esatto contraltare del latino *indicium*, cui si fa esplicito riferimento nella sola linea esplicativa latina in cui si sottolinea l’impossibilità che i Senatori muovessero un *indicium*, una ‘collaborazione giudiziaria offerta in quanto *index*’ piuttosto che una più generica ‘accusa’.

Appendice. Le annotazioni di commento del *P.Ryl.* III 477

Qui viene riportato il solo testo delle annotazioni di commento del *P.Ryl.* III 477; quanto al testo ciceroniano dello specchio scrittorio del bifoglio e ai segni interpuntivi apposti dalle mani differenti ci si limita a rinviare all'edizione di Roberts (1938) in vista della pubblicazione di una nuova edizione commentata del papiro. È una trascrizione diplomatica, frutto dello studio delle riproduzioni digitali e dell'esame autoptico del documento, e si potrebbero riscontrare alcune differenze rispetto al testo restituito da Roberts; la trascrizione viene fatta secondo i criteri papirologici e in modo che il testo appartenente alle differenti linee di scrittura sia segnalato con l'apposizione del segno |, in apice al quale si riporta la numerazione delle linee stesse di cinque in cinque. Anche dell'annotazione di commento all'*indicium* di Cic. *div. in Caec.* 34 viene fornita di seguito la trascrizione diplomatica, benché il testo sia già stato precedentemente restituito; è alle linee della trascrizione diplomatica di seguito che si fa riferimento nel corpo testuale.

Per rendere esplicita la differenza di interventi delle varie mani di 'lettori' registrate nel bifoglio restante del codice ciceroniano della John Rylands Library di Manchester, questi vengono riportati non seguendo l'ordine testuale ciceroniano, ma attribuendo ad ogni mano il suo specifico intervento testuale. Con *M*¹, dunque, viene indicata la mano bilingue massicciamente intervenuta nelle sezioni testuali superstiti, con *M*² quella 'filologica' (cronologicamente successiva rispetto a *M*¹), con *M*³ quella che interviene soltanto in un paio di casi e in greco, e con *M*⁴ la mano cui va attribuita la copia del solo *scopuloso* all'estremità superiore angolare del margine sinistro della pagina in cui il meno consueto aggettivo compare nel testo della *Divinatio*; è opportuno, però, sottolineare che la sequenza numerica delle mani è soltanto convenzionale, dal momento che – salvo il caso di *M*¹ e *M*² – è impossibile ricostruire una loro cronologia e successione interna. Viene riportato il contesto ciceroniano di pertinenza secondo l'edizione Klotz (e non quella del papiro), seguito dall'indicazione della tipologia di annotazione e dalla specifica stringa ciceroniana e, poi, dalla trascrizione diplomatica del testo di commento; con la sigla 'I' si intendono le annotazioni in interlinea, mentre con 'MD' e 'MS' rispettivamente quelle fatte nel margine destro e sinistro della pagina. Data l'illeggibilità o l'inconsistenza di alcune stringhe, il contenuto del commento viene, talora, attribuito soltanto in base alla contiguità dell'annotazione con il testo ciceroniano dello specchio scrittorio.

Annotazioni di *M*¹

§ 33. Ergo id omnino Verres in iudicio suo non audiet, quod quum faciebat, quemadmodum defensurus esset non reperiebat.

MD a: *quemadmodum defensurus esset non reperiebat* :

|¹ λ . . . [.] . . γα . . ος του | [.] . ομ . . ουκ ου | ο υπο λογων

Atque ego haec, quae in medio posita sunt, commemoro. Sunt alia magis occulta furta: quae ille, ut istius, credo, animos atque impetus retardaret, benignissime cum quaestore suo communicavit.

MD a: *posita sunt* :

..... φεξειτα

MS a: *retardaret* :

|¹ αμβλυ- | -νει

MD a: *quae ille, ut istius, credo, animos atque impetus retardaret, benignissime cum quaestore suo communicavit* :

|¹ ους και τυλλιος | .. ερ επι του | κεκιλιου ελεγχου

§ 34. Haec tu scis ad me esse delata: quae si velim proferre, facile omnes intelligent vobis inter vos non modo voluntatem fuisse coniunctam, sed ne praedam quidem adhuc esse divisam.

MD a: *quae si velim proferre* :

|¹ επ ... δερ ... ς ... ατ | εδιδα ε ...

MS a: *proferre* :

d[i]çere

MS a: *facile omnes intelligent vobis inter vos non modo voluntatem fuisse coniunctam, sed ne praedam quidem adhuc esse divisam* :

|¹ απαν[τ]εç | νοειτε | ησαν .. | χρημα- |⁵ -τα δε καλυ- | -ψας ουδε | μερικας | [. . .] επι | [. . .]μο |¹⁰ [. . .] . ελυ | [. . . .] .ι | [. . . .]υ | [. . . .] . | [. . . .]αç |¹⁵ [. . . .] | δ αυ αλλ[οτ-] | -ρι . α ηδε- | -σαν γαρ π[.] . | [.]δ[] ελλ[.] . |²⁰ [.]παυ | [.]ωç | [.] τη . | [. . . .]θαι | [.] ρο[υ]ç |²⁵ [.]ρησαν | καρ[.]ατου |]του φη- | -ναι . εν | .. [

Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur: sin autem de accusatione dicimus, concedas oportet iis, qui nullo suo peccato impediuntur quo minus alterius peccata demonstrare possint.

MD a: *Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur* :

|¹ nam legibus vetitum erat | senatorem ferre indic[ium]

| νομος ην παρα ρωμαι[οιç] | ωç οτε δυο ημαρτον πε[ρι] |⁵ τι ιδιωται με[ν]οντες | οιον φονον πο[ι]η[ç]α[ν] | των ει ο ειç καταμη | νυχη το αμαρτημα οτι | τοδε μετα τουδε ημαρ- |¹⁰ -τον τον μεν καταμη- | -νυσαντα μη τι[μω]ρει- | -θαι αλλα μισθον εχειν | της καταμηνυσεωç | την συγνωμην τον |¹⁵ μεντοι καταγγελθεν | τα κολαζεσθαι ει μεν |¹⁷ τοι δυο ημαρτον συ | κλητικοι και ο καταμη- | -νυσαç τιμω[ρει]ται υπο- |²⁰ -μενε . τιμ . [.]ο[.] . [.] | καταμηνυθηναι τουτω | ουδ πολο[.]αç | κρινωνησαντα τουτω αμ[αρ]τηματων οτι | [ε]χρην κατμηνυσαι βουλει π . ωμαν ε . . [.] |²⁵ πραγματευεσθαι εγω μεν τ[ο] çον εικεναι εσομαι ε- | -κων ου κωλυει δε çε τυχειν συγνωμηç ο νομος | ωç συγκλητικον συγκλητικος γαρ ων ουκ ωφειλεç | αμαρτανειν . . μεν . . ι περι τουτο αλλα ωç αυτο[ç] | τοιç çικελιοιç συνηγορων βουλει κατηγορειν |³⁰ [η μα]λλον της συνηγοριαç παραχωρησαι | τω δυναμενω

καλως και μετα παρησιας | κατ[ηγ]ορειν καθαρον γαρ εχω το συνειδος | ου δυνασαι συ γαρ
κοινωνος αυτω των αδικη- | -ματων

§ 35. Ac vide quantum interfuturum sit inter meam tuamque accusationem. Ego etiam
quae tu sine Verre commisisti Verri crimini daturus sum, quod te non prohibuerit, quum
summam ipse haberet potestatem: tu contra ne quae ille quidem fecit obiicies, ne qua ex
parte coniunctus cum eo reperiare

I a: *quae* :
την λειαν

MS a: *potestatem* :
]ρ[. .]νην

MS a: *reperiare* :
ευρεθης

Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser

MS a: *Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser* :
|¹] . α . ασια . | δε ουτω λεγει

MD (diviso da questo superiore da uno spazio): |¹ σκοπελω δυσ- | -χερει πραγματι | απο
μεταφορας | [.]κοντων |⁵ . . ρο[. . .]των

§ 36. Nam quum omnis adrogantia odiosa est tum illa ingenii atque eloquentiae multo mo-
lestissima. Quamobrem nihil dico de meo ingenio: neque est quod possim dicere, neque,
si esset, dicerem.

MS a: *Nam quum omnis adrogantia odiosa est tum illa ingenii atque eloquentiae multo
molestissima* :

|¹ [ε]παχθεστατον | . τιν[.] οφ . ρ . οκη | [.]ω[.]και εθη ε . . γυνο | [. . . .]οτι αθλον
περ[ι] |⁵ τουτων α[υτ]ικα χρ[.] | . οικ αρ και δι- | -α[. . .] . τα . . . υλ . | -τε ως
οικια εστιν | [.]α τουτου εχοντος |¹⁰ . ω . γομιζομαι [π-] | -ρος ελεον ε . . | -ματα ταδε του |
πλουσιου ε- | -ξωθεν τιμησ |¹⁵ εστιν

Aut enim id mihi satis est, quod est de me opinionis, quidquid est, aut, si id parum est,
ego maius id commemorando facere non possum.

MD a: *Aut enim id mihi satis est, quod est de me opinionis* :

|¹ [.]πο . . [.] | κονεναι | . . λιπ . υ[] | . . σου . χ[. .] |⁵ δοξα και τ . . υση | απο[. . .]

§ 37. De te, Caecili, iam mehercule hoc extra hanc contentionem certamenque nostrum

familiariter tecum loquar, tu ipse quemadmodum existimes vide etiam atque etiam et tu te collige et quis sis et quid facere possis considera.

MS a: *extra hanc contentionem* :
|^l]λη . [] | εριδα

§ 45. Te vero, Caecili, quemadmodum sit elusurus, quam omni ratione iactaturus, videre iam videor

MS a: *Te vero, Caecili, quemadmodum...* :
|^l]επ . υ |] ςου

Annotazioni di *M*²

§ 33. Atque ego haec, quae in medio posita sunt, commemoro. Sunt alia magis occulta furta: quae ille, ut istius, credo, animos atque impetus retardaret, benignissime cum quaestore suo communicavit.

I a: *quae in medio posita sunt* :
h(oc) est m[anif]esta sunt

I a: *occulta* :
obscura

I a: *ille* :
Verres

I a: *istius* :
Caecili

§ 34. Quapropter si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur

MD a: *Indicium* :
|^l index est communis | criminis

§ 35. Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser

MD a: *quam scopuloso difficilique in loco verser* :
|^l utrum sibi | . pa . [.] . ταη υ . . | -treῖη . . m

§ 44. Nunc ne illud quidem cogitas, tibi cum homine disertissimo et ad dicendum paratissimo futurum esse certamen, quicum modo disserendum, modo omni ratione pugnandum certandumque sit?

I a: *quicum* :
cum quo

I a: *disserendum* :
dis[± 4]erendum

Numquam ille me opprimet consilio, numquam ullo artificio pervertet, numquam ingenio me suo labefactare atqui infirmare conabitur, novi omnes hominis petitiones rationesque dicendi: saepe in iisdem, saepe in contrariis causis versati sumus. Ita contra me ille dicet, quamvis sit ingeniosus, ut non nullum etiam de suo ingenio iudicium fieri arbitretur.

MD a: *petitiones*:
|¹ proprie petitiones ad gla- | -diatores pertinet

I a: *contra me* :
ad me

§ 45. Qui tibi aestus, qui error, quae teenbrae, di immortales! Erunt, homini minime malo?

MD a: *minime* :
|¹ In a . . . tr . . . | et si . . . i . . . id aliud est

Annotazioni di *M*³

§ 45. Qui tibi aestus, qui error, quae teenbrae, di immortales! Erunt, homini minime malo? Quid? Quum accusationis tuae membra dividere coeperit et in digitis suis singulas partes causae constituere? Quid? quum unum quidque transigere, expedire, absolvere? ipse profecto metuere incipies, ne innocenti periculum facesseris.

MD a: *qui tibi aestus* :
οια σοι ζαλαι

MS a: *periculum facesseris* :
|¹ κινδυνω | περιβαλης

Annotazioni di *M*⁴

§ 35. Intelligo quam scopuloso difficilique in loco verser

MS a: *scopuloso* :
s]copuloso

Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca

A cura di Dario Mantovani e Serena Ammirati

Abstract

Il volume contiene saggi dedicati alla circolazione e alla trasmissione del sapere giurisprudenziale romano nella tarda antichità. Punto di vista privilegiato è la presentazione e l'esegesi dei frammenti papiracei e pergamenei riferibili al periodo compreso tra il III e il V secolo, un arco di tempo troppo poco valorizzato nella storia degli studi, tra l'età classica della giurisprudenza romana e la grande impresa del Digesto giustiniano. I frustuli, provenienti da scavi condotti nella *pars Orientis* dell'impero o conservati per secoli nelle biblioteche d'Occidente, recano testi di contenuto ed estensione varia: monografie degli autori della giurisprudenza classica (Ulpiano); testi greci (o grecolatini) editi autonomamente, a commento di testi latini; testi greci (o grecolatini) di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; escerti da autori e opere diverse, testi adespoti e anepigrafi, glosse marginali e interlineari di considerevole estensione. Altrettanto variegata sono la loro veste grafica e libraria: scritture correnti (corsive greche e latine, vergate da mani esperte nella scrittura di documenti, anche bilingui); scritture librarie tipiche del libro tardoantico, come l'onciale (anche nella sua versione 'giuridica' tutta di concezione orientale); libri di pergamena sottile e bianca sapientemente impaginati e confezionati, codici di papiro di notevoli dimensioni, con margini ampi per essere annotati; codici di formato piccolo e mediopiccolo, allestiti con papiro e pergamena di più scarsa qualità. La loro presenza e la loro varietà sono la testimonianza preziosa della vitalità degli studi di diritto nella tarda antichità. Studiosi di diversi atenei italiani e stranieri (Bari, Napoli, Parma, Pavia, Roma, Siena, Zurigo) presentano in questa sede i risultati delle loro ricerche condotte nell'ambito del PRIN 2009 "Letteratura giuridica della tarda antichità (III-V sec.). Storia e geografia", coordinato dall'Università di Pavia. Ulrico Agnati (Parma) e Serena Ammirati (Roma Tre-Pavia) presentano edizione e commento del P. Oxy. XVII 2089, frammento adespoto e anepigrafo in tema di legati matrimoniali; Sergio Alessandrì (Bari) offre alcune esegesi dei testi contenuti in PSI XIV 1449 (Ulp., libro XXXII *ad edictum*); Andrea Lovato discute i contenuti di P. Berol. inv. P 11533 a+b e P. Fay. 10, in tema di diritto dei soldati e di Wien, ÖNB, Cod. Vindob. 1b (Ulpiano, *Institutiones*); Federico Battaglia (Zurigo) discute ordine e struttura delle *definitiones* contenute in PSI XIII 1348; Valerio Marotta (Pavia) presenta i contenuti di P. Berol. inv. 6757 (*Fragmentum de iudiciis*); Stefania Pietrini (Siena) discute le glosse marginali che costituiscono il P. Ant. III 152; Jolanda Ruggiero (Roma) presenta il noto Leiden, BPL 2589, frammento delle *Pauli Sententiae*; a lavori dedicati a frustuli giurisprudenziali si affiancano saggi dedicati a testimoni differenti per contenuto, ma con notevoli implicazioni per la storia della trasmissione del sapere giurisprudenziale: così Maria Chiara Scappaticcio (Napoli) edita e discute le 'glosse giuridiche' del P. Ryl. III 477, una silloge papiracea di orazioni ciceroniane; Serena Ammirati offre una panoramica sui glossari bilingui grecolatini di contenuto generico e il loro rapporto, grafico e contenutistico, con i frammenti di contenuto giurisprudenziale; Dario Mantovani (Pavia) propone una riflessione sulla nascita del Digesto che rivaluta la continuità nella trasmissione del sapere giuridico classico di cui i frammenti presentati nel volume sono prova significativa.

Dario Mantovani è ordinario di Diritto Romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, dove tiene corsi di Diritto Romano e Lingua del Diritto. Presso lo stesso Ateneo presiede il Centro per la Storia dell'Università di Pavia ed è curatore dell'opera collettiva *Almum Studium Papiense*. Storia dell'Università di Pavia; dirige il *Cedant - Centro studi e ricerche sui diritti antichi* (Centro di ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza); dal 2013 è *Principal Investigator* del progetto "REDHIS - Rediscovering the hidden structure: A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity", finanziato dallo *European Research Council*; è stato *professeur invité* a Parigi presso l'EPHE, l'EHSS, l'Université Sorbonne, Panthéon e il Collège de France; fellow a Berkeley e *catedrático d'excelencia* presso l'Universidad Carlos III de Madrid; è membro effettivo dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, cl. Scienze Morali, condirettore della rivista «*Athenaeum*» e membro del comitato scientifico di numerose riviste italiane e straniere dedicate al diritto antico. I suoi prevalenti interessi di ricerca sono rivolti al contenuto, alla forma e alla trasmissione della letteratura giurisprudenziale romana; al processo privato romano; al diritto criminale romano; agli aspetti giuridici e retorici delle declamazioni latine; alla storia degli studi e dell'Università.

E-mail: dario.mantovani@unipv.it

Serena Ammirati è ricercatore a tempo determinato di Paleografia presso l'Università degli Studi Roma Tre. Dottore di ricerca in Paleografia, è stata assegnista di ricerca prima a Roma Tre e poi presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2014 collabora con il progetto REDHIS dell'Università degli Studi di Pavia, per il quale si occupa dell'edizione e della descrizione paleografica e codicologica di frammenti latini e latinogreci di contenuto giuridico; tra i suoi principali interessi di ricerca si annoverano: i codici in romanesca di origine romana, la cultura grafica della Roma altomedievale, i frammenti latini inediti dalla Qubbat al-khazna di Damasco; dal 2016 è membro del team del progetto "In codice ratio", in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre e l'Archivio Segreto Vaticano.

E-mail: serena.ammirati@uniroma3.it

Roman Jurisprudence in papyri. Ideas for a research

Edited by Dario Mantovani and Serena Ammirati

Abstract in English

The volume presents a collection of essays devoted to circulation and transmission of Roman legal knowledge in Late Antiquity, focusing on the description, edition and commentary of legal fragments, on papyrus and parchment, from III to V c. AD; this period, between the classical age of Roman legal jurisprudence and the great enterprise of the Digest of Justinian, is usually considered of decadence in the traditional legal scholarship. The papyrus and parchment fragments, mostly found in archaeological excavation in the Eastern Part of the Roman Empire or kept in Western Libraries for centuries, contain texts different in topics and lengths: some are copies of works of classical legal literature (e.g., Ulpian), some others are Greek or Latin-Greek legal commentaries; a few of them bear text which are not known from other sources, therefore is not possible to guess if they are original works or commentaries in somebody else work; there are excerpts from different authors and works, interlinear and marginal glosses of considerable length. The same variety can be seen in their book formats (from fine parchments books to re-used papyrus leaves, from pocket books to wide margin pages, suitable to host long annotations) and scripts (from Latin legal uncial to cursive scripts; a considerable bilingual and digraphical evidence is here discussed, too). All this diversity is a significant witness of the lively word of Roman legal scholarship in Late Antiquity. Scholars from different Italian and foreign universities (Bari, Naples, Parma, Pavia, Rome, Siena, Zurich) present in this book the results of their investigations in the frame of the PRIN 2009 project 'Legal literature in Late Antiquity (III-V c. AD). History and Geography'. Ulrico Agnati (Parma) e Serena Ammirati (Roma Tre-Pavia) present a re-edition and commentary of P.Oxy. XVII 2089, whose text is about marital legacies. Author and title of the work are unknown. Sergio Alessandrì offer a new exegesis of PSI XIV 1449, from book 32 of Ulpian, *Ad edictum*; Andrea Lovato discusses the contents of P.Fay. 10 and P.Berol. inv. 11533, a papyrus fragment about imperial dispositions on the legacy of the soldiers; and of Cod. Vind. 1b, which bears Ulpian Institutions; the essay of Federico Battaglia (Zurich) focuses on the structure and the definitions of PSI XIII 1348; to Valerio Marotta (Pavia) we owe a new commentary on P.Berol. inv. 6757, known as *Fragmentum de iudiciis*; Stefania Pietrini (Siena)'s paper is about the meaning of the marginal glosses preserved through P.Ant. III 152, on dowry and the related legal actions; Jolanda Ruggiero (Roma, Sapienza) presents the well-known Fragments with the *Sententiae* of Paul, Leiden, BPL 2589. Fragments different in content are nonetheless very important to reconstruct the legal thinking of Late Antiquity: Maria Chiara Scappaticcio (Naples) edits and comments the legal glosses in P.Ryl. III 477, a papyrus collection of Cicero's speeches; Serena Ammirati offers a survey of bilingual Greek-Latin glossaries and their graphic and textual interaction with legal fragments; Dario Mantovani (Pavia)'s reflections about the origin of Digest offer a new insight on the continuity in the transmission of Roman classical legal scholarship, which helps to frame all the fragments discussed in the book.

Dario Mantovani is full professor of Roman Law in the University of Pavia, where he teaches Roman Law and Legal language; in the same University, he is head of the center for the History of the University and curator of the collective work *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università*

di Pavia; he is director of the *Cedant* (research center based in the Dept. of Law devoted to Ancient Laws); since 2013 he is Principal Investigator of the ERC financed project “REDHIS - Rediscovering the hidden structure: A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity”; he has been professeur invité in Paris (EPHE, EHSS, Université Sorbonne, Panthéon and Collège de France); fellow at Berkeley and catedrático d’excelencia in Universidad Carlos III de Madrid; he is full member of the Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, cl. Scienze Morali, co-director of the journal «*Athenaeum*» and member of the scientific committees of several italian and foreign journals devoted to ancient law. His main research interests focus on Roman juridical literature (content, morphology and transmission), private Roman trial, Roman criminal law, juridical and rhetorical aspects of Latin declamations, history of scholarship and of Pavia University.

E-mail: dario.mantovani@unipv.it

Serena Ammirati is temporary research fellow in Palaeography (Roma Tre University). PhD in Palaeography, posdoc fellow in Roma Tre and University of Cassino and Lazio Meridionale from 2010 to 2013. Since 2014 she collaborates in the ERC project “REDHIS” (University of Pavia), for which she is in charge of edition, codicological and palaeographical description of Latin and Greek-Latin fragments of legal content; among her main topic of research there are the *romanesca* codices written in the city of Rome; the graphic culture of early mediaeval Rome, the Latin fragments from the Qubbat al-khazna of Damascus. Since 2016 she is member of the project “In codice ratio”, in collaboration with the Department of Engineering of Roma Tre and the Vatican Secret Archive.

E-mail: serena.ammirati@uniroma3.it